



N° 38804  
26/03/2021

ENTE TERZO SETTORE  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

KOINE' ODV

- STATUTO VIGENTE -

---

Organizzazione di Volontariato Koinè

CF. 93066090619

Sede Legale: Via Giacomo Matteotti, 20 - 81027 San Felice a Cancellò (CE)

[www.associazionekoine.com](http://www.associazionekoine.com)

[info@associazionekoine.com](mailto:info@associazionekoine.com)

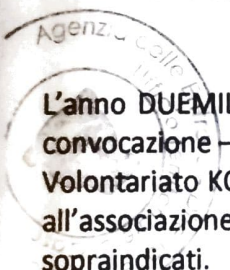
[associazionekoine@pec.it](mailto:associazionekoine@pec.it)

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CINQUE, MARZO, DUEMILAVENTUNO

### ORDINE DEL GIORNO:

- Proposta di modifica dello statuto sociale per l'adeguamento dello stesso al D.lgs.n. 117 del 3 Luglio 2017 "Codice del Terzo Settore";
- Varie ed Eventuali.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno CINQUE, del mese di MARZO, alle ore 20:00 – in seconda convocazione – si è riunita a San Felice a Cancelli (CE) presso la sede sociale dell'Organizzazione di Volontariato KOINE', in via Sandro Pertini, 16, previo regolare avviso l'assemblea dei soci aderenti all'associazione "Organizzazione di Volontariato Koinè", con all'ordine del giorno i punti sopraindicati.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale, la Signora Zotti Margherita, risultano presenti n. 9 soci su n. 11, verbalizza la Signora Federica Nuzzo. Constatata la regolarità della convocazione ai sensi dello Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

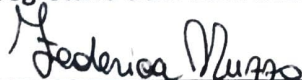
Si illustrano le motivazioni della proposta di modifica che riguarda l'adeguamento dello statuto vigente al D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "codice del terzo Settore".

Dopo breve discussione l'assemblea approva all'unanimità la modifica e delega il Presidente dell'OdV, Margherita Zotti a registrare integralmente il nuovo Statuto Sociale quale risulta dalla modifica testè approvata.

Il presidente, dopo aver fatto presente che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 22:10 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

San Felice a Cancelli, 5 Marzo 2021

Il Segretario dell'Assemblea



**KOINE' OdV.**  
Il Presidente  
CF. 93066090619  
Via S. Pertini, 16  
81027 S. Felice a Cancelli (Ce)  
[www.associazionekoine.com](http://www.associazionekoine.com)

# STATUTO

## Ente di Terzo Settore Organizzazione di Volontariato "Koinè OdV"

*fl. Ceph*

*focheice Muppo*

### Articolo 1 – Denominazione

È costituito l'Ente di Terzo Settore (ETS) Organizzazione di Volontariato (OdV) non riconosciuta denominata KOINE' ODV ai sensi del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n.106 in materia di codice del Terzo Settore e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

KOINE' ODV rappresenta la continuazione dell'associazione di volontariato koinè costituita il 10 marzo 2008.

### Articolo 2 – Statuto e Regolamenti

L'organizzazione di volontariato denominata Koinè OdV regola la sua attività e i rapporti tra gli associati con le norme del presente statuto.

In attuazione dello statuto l'OdV può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'OdV, rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

### Articolo 3 – Sede

L'OdV stabilirà la sede in Via Giacomo Matteotti, 20 – 81027 San Felice a Cancelli (CE). Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito della provincia di Caserta non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque, entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti.

### Articolo 4 – Finalità ed attività dell'OdV

L'OdV è democratica, apolitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche o di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. In particolare essa ha per oggetto la promozione della cultura, dell'arte e dello sport al fine di avere un beneficio in termini di socializzazione ed aggregazione con particolare attenzione e riguardo alle fasce ritenute svantaggiate.

In particolare promuove la cultura della legalità e dei valori della solidarietà, attraverso attività di educazione, di animazione socio-culturale, laboratoriali, di informazione su temi come l'educazione civica, l'identità culturale e la cittadinanza attiva. Si occupa inoltre di assistenza e prevenzione del disagio a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali.

L'OdV si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale come indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017:

- ✓ a). interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- ✓ d). educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ e). interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- ✓ i). organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ j). radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- ✓ l). formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- ✓ s). agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- ✓ v). promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
- ✓ w). promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

*R. Caff*

*Andrea Mura*

Ispirandosi a ciò che Koinè è sempre stata in passato – linguaggio condiviso da culture e popoli diversi, basandosi sui principi fondamentali di solidarietà sociale e di sostegno morale come unica lingua comune a tutti – a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'OdV intende realizzare le seguenti azioni:

- laboratori formativi, didattici, culturali, artistici;
- attività educative a sostegno dei minori;
- realizzazione e gestione di un museo diffuso;
- realizzazione, anche mediante collaborazione in rete (ETS, Enti Pubblici e Privati) di progetti a sostegno di fasce deboli e/o di promozione della cultura, della solidarietà e del volontariato;
- Realizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, seminari, incontri di carattere culturale, artistico, ricreativo;
- Fattoria didattica;
- Pubblicazioni.

Per il raggiungimento delle azioni potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'OdV potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 5 – Durata**

La durata dell'OdV è fissata a tempo indeterminato.

#### **Articolo 6 – Patrimonio**

Il Patrimonio dell'OdV utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'OdV;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio dell'OdV;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'OdV sono costituite da:

- donazioni dei singoli aderenti;
- liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
- contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'OdV a qualunque titolo;

- contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- proventi derivati da attività di fund raising effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- quote associative;
- rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate ricevute per lo svolgimento delle attività di interesse generale come indicato dall'art. 33 comma 3 del CST 117/2017;
- risorse economiche derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 del CST 117/2017

*Ref*  
*R*

## Articolo 7 – I Soci

L'OdV è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono ammessi all'OdV, nel più assoluto rispetto delle norme di democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativo, che ne condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Possono aderire Organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo Settore, purché il numero di questi ultimi non sia superiore al 50% del totale degli Enti associati.

Gli aspiranti soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e le finalità dell'OdV;
- accettare lo Statuto e i Regolamenti interni;
- prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l'attività.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'OdV. L'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo, avverso la non ammissione è garantito all'interessato il ricorso all'Assemblea.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto regolamentare.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'OdV da parte di chi intende aderire.

## Articolo 8 – Diritti e Doveri dei Soci

L'adesione all'OdV comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'OdV attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti i soci maggiorenni spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

I. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dall'Assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

II. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, nemmeno dal beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'OdV.

*Federica Neri*

- III. Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
- IV. La qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'OdV o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in ogni caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
- V. L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato comunicato per iscritto all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, con votazione finale segreta, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.
- VI. La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

#### **Articolo 9 – Copertura Assicurativa**

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'OdV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Articolo 10 – Organi dell'OdV**

Sono organi dell'OdV:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 23 del presente Statuto).

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma Codice Civile.

#### **Articolo 11 – Assemblea (Composizione)**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'OdV.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati iscritti almeno da tre mesi.

#### **Articolo 12 – Assemblea (Competenza)**

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'OdV;
- sulla nomina e revoca del consiglio Direttivo;
- sulla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'OdV e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'OdV.

### **Articolo 13 – Assemblea (Convocazione)**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'OdV e mediante comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

### **Articolo 14 – Assemblea (Costituzione e Deliberazioni)**

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'articolo 21 Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Ogni socio può rappresentare con delega scritta fino a tre soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

### **Articolo 15 – Assemblea (Svolgimento e Verbalizzazione)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

### **Articolo 16 – Consiglio Direttivo (Nomina e Composizione)**

L'OdV è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina.

Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio Direttivo può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più consiglieri.

#### **Articolo 17 – Consiglio Direttivo (Competenza)**

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'OdV e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'OdV;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- stabilisce le prestazioni di servizi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'OdV, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- individua le attività diverse di cui all' art 6 del decreto legislativo 117/2017.

#### **Articolo 18 – Consiglio Direttivo (Convocazione e Deliberazioni)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

E' possibile l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### **Articolo 19 – Il Presidente**

Al Presidente dell'OdV spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'OdV stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'OdV anche ad altro Consigliere.

Al Presidente dell'OdV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'OdV; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'OdV, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **Articolo 20 – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 21 – Il Segretario**

Il Segretario normalmente svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'ODV.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'OdV.

#### **Articolo 22 – Il Tesoriere**

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'OdV provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.

Predisporre, lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente o dal Segretario.

#### **Articolo 23 – Organo di Controllo/Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo fino a quando non si verificano le condizioni di cui all'Art. 30 del d.lgs n. 117 del 2017)**

- I. L'Organo di Controllo è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, iscritti all'albo dei revisori dei conti e rimane in carica per tre anni.
- II. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.
- III. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del terzo Settore, la revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D. Lgs n.117 del 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. lgs n. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- IV. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- V. I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.
- VI. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.

#### Articolo 24 – Libri dell'OdV

- a. Libro degli associati o aderenti;
- b. Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

#### Articolo 25 – Bilancio Consuntivo e Preventivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, predisposto dal direttivo, entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'OdV nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'OdV redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'OdV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio, sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

Se il Bilancio Consuntivo dell'ODV è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro, l'OdV è tenuta a redigere il bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet. Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 117 del 2017 e del Consiglio Nazionale del terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'OdV chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### Articolo 26 – Personale e /o Risorse retribuite

L'OdV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art 33 del D. Lgs. 117/2017.

### **Articolo 27 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

All'OdV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, come previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

L'OdV ha obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

### **Articolo 28 – Scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Lo scioglimento dell'OdV è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

### **Articolo 29 – Collegio Arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittori, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati una da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo dal presidente del tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

### **Articolo 30 – Disposizioni Finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 6 giugno 2016 n.106 articolo 1, comma 2, lettera b9 ed al decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni.

